

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1981

Presidenza del Presidente FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1029), d'iniziativa dei deputati Vagli ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Coordinamento) (1)

PRESIDENTE . . .	pag. 177, 178, 179 e passim
CACCHIOLI (DC), relatore alla Commissione	178, 179
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	178
MELANDRI (DC)	178, 179
PISTOLESE (MSI-DN)	178, 179
SESTITO (PCI)	179
TALASSI GIORGI (PCI)	179

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1029), d'iniziativa dei deputati Vagli ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Coordinamento) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna », d'iniziativa dei deputati Vagli ed altri e Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come già annunciato nella seduta del 7 gennaio, in sede di coordinamento del testo

(1) Il disegno di legge, nel testo definitivamente approvato, assume il seguente titolo: « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

del disegno di legge, approvato dalla Commissione il 18 dicembre scorso, è emersa la esigenza di acquisire, ai sensi dell'articolo 41, comma quinto del Regolamento, il parere della Commissione affari costituzionali per quanto attiene in particolare all'emendamento che introduce l'articolo 10, relativo al sistema di votazione per la rappresentanza della minoranza in seno al consiglio della comunità montana.

Do lettura del parere trasmessoci dalla Commissione affari costituzionali: « La Commissione, esaminato l'emendamento istitutivo dell'articolo 10 del disegno di legge, esprime parere contrario osservando che è necessario garantire la votazione unica dell'organo collegiale come tale e quindi la espressione unitaria della volontà dei Consigli comunali. Per salvaguardare le rappresentanze della minoranza nel consiglio delle comunità montane si potranno semmai mutuare i sistemi già esistenti in casi analoghi e basati sul principio del voto limitato ».

Prego ora il relatore di illustrare le proposte di modifiche al testo approvato dalla Commissione.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione*. Sulla base del parere espresso dalla 1ª Commissione, che è per noi vincolante, si propone di modificare il testo dell'articolo 10 in questione sostituendo le parole: « due distinte votazioni: la prima riservata ai consiglieri di maggioranza e la seconda riservata ai consiglieri di minoranza » con le seguenti: « sistema di votazione a voto limitato ».

MELANDRI. La mia personale opinione è la seguente. Le regioni hanno dato varia attuazione al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Introducendo nel disegno di legge la norma proposta dal relatore sul voto limitato potremmo incorrere nell'ipotesi di andare in contrasto con quanto, per l'appunto, già fatto da talune regioni in applicazione della legge n. 1102.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione*. Le regioni potrebbero però aver anche male interpretato la legge base.

Noi esprimiamo il concetto della limitazione del voto per garantire le minoranze; nell'ambito di questo principio le regioni potranno legiferare e darsi una propria regolamentazione.

MELANDRI. Faccio presente che ci sono regioni che hanno già stabilito la doppia votazione in quanto sono intervenute leggi regionali applicative della legge numero 1102 che glielo hanno consentito.

FABBR I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le regioni che si verranno a trovare in questa situazione modificheranno le proprie deliberazioni.

La Commissione può procedere solo al coordinamento dell'articolo in questione, senza aggiungere altro.

PRESENTE. Dobbiamo infatti semplicemente dare risposta al parere vincolante espresso dalla 1ª Commissione; se dovessimo disattenderlo bisognerebbe proseguire nell'esame del provvedimento in sede di Assemblea.

La proposta avanzata dal relatore senatore Cacchioli mi pare risolva la questione nel modo migliore senza infirmare il disposto della legge n. 1102; pertanto, se dall'articolo 10 eliminiamo il riferimento alle due distinte votazioni, fermo restando il concetto che si deve garantire la rappresentanza alle minoranze con un sistema di votazione a voto limitato, abbiamo risolto il problema.

PISTOLESE. Credo che dobbiamo chiarirci bene le idee. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1102 del 1971 recita: « Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti ».

Sono dunque due le nomine che devono essere fatte: la nomina di un'assemblea, organo deliberante, e la nomina di un comitato, organo esecutivo. Però, il comma letto

9^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1981)

prevede anche due soluzioni diverse; per quanto riguarda l'organo deliberante parla infatti della partecipazione delle minoranze, mentre per quanto riguarda l'organo esecutivo stabilisce che esso deve essere « ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti » senza specificare niente.

Pertanto, se vogliamo risolvere il problema senza modificare la norma di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1102, si potrebbe aggiungervi solo il seguente comma: « Per l'elezione dei due organismi di cui al comma precedente si procederà con votazione limitata per la tutela delle minoranze ».

PRESIDENTE. Ma, così facendo, modifichiamo totalmente l'articolo 4 della legge n. 1102!

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione.* La norma introdotta con l'articolo 10 è aggiuntiva per cui non modifica nulla rispetto al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1102; aggiunge e limita soltanto il voto per il rispetto delle minoranze, e personalmente mi limiterei a questo perchè se formuliamo una norma più articolata andiamo al di fuori anche del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

TALASSI GIORGI. Sono d'accordo con la proposta del relatore.

SESTITO. Anche io mi associo.

FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi dichiaro d'accordo con la modifica proposta dal relatore, senatore Cacchioli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione della proposta di coordinamento.

MELANDRI. Io mi asterrò dalla votazione della modifica proposta all'articolo 10. La legge n. 1102, stabilito un principio, demandava giustamente alle regioni come

regolarsi. Questa era la legge del Parlamento a cui le regioni si sono attenute e in taluni casi hanno stabilito procedure di votazione diverse da quelle che noi, oggi, andiamo ad imporre con la nuova ripresa del problema della garanzia delle minoranze. Ad esempio, alcune regioni hanno stabilito la doppia votazione: con questa nostra modifica, veniamo in qualche modo a costringere le regioni, alle quali avevamo dato un potere, attraverso il secondo comma, a rivedere la legge che esse hanno fatto e non si vede il perchè lo facciamo. L'unico ragionamento valido sarebbe una maggiore garanzia politica, ma tale maggiore garanzia, anche con il sistema di voto limitato, non esiste perchè nei casi in cui le minoranze non sono state tutelate, la maggioranza è così esorbitante da potersi dividere in maniera tale da eliminare la elezione dei rappresentanti di minoranza.

Abbiamo davanti i casi dell'Emilia-Romagna, in un paio di comunità montane in cui la maggioranza, che è molto larga, se, contravvenendo alla legge n. 1102, vuole impedire che le minoranze partecipino, si divide equamente in due parti e vota con votazioni limitate, come diciamo noi, con la stessa conclusione politica.

Pertanto, questa norma non viene a garantire più di quanto non abbia già garantito la vecchia norma, e da tale punto di vista si presenta politicamente inutile. Formalmente, significa subentrare alle comunità montane dopo aver dato loro una delega. Le comunità, come nel caso dell'Emilia-Romagna, sono state da questo punto di vista più rigidamente regolamentate di quanto non facciamo noi stabilendo il voto limitato. La conclusione è che non si vede nè la ragione sostanziale nè la ragione formale dal punto di vista politico per introdurre questa norma.

Mi pare che in sede di coordinamento, qualora si constati una ripetizione di una norma, si possa arrivare alla eliminazione della norma stessa.

PISTOLESE. Dichiaro che voterò a favore della modifica proposta dal relatore, che mi pare ampli la materia del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1102.

9^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1981)

Poichè il disegno di legge reca « Norme integrative », noi possiamo integrare il secondo comma, attenendoci quindi al parere della 1^a Commissione per chiarire in che modo deve essere effettuata la votazione. Per me ciò è importante perchè veniamo ad estendere il sistema della rappresentatività delle minoranze anche alla seconda ipotesi dell'organo esecutivo, per cui non era prevista: infatti la tutela delle minoranze era prevista per l'organo deliberante e non per l'organo esecutivo per il quale si seguiva un altro sistema. Ora noi allineiamo quest'ultimo organo al criterio della rappresentanza delle minoranze, e ciò mi pare democratico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, do lettura dell'articolo 10 nel testo coordinato:

E approvato.

Art. 10.

(Rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana)

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma è aggiunto in

fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana i rappresentanti dei Comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato ».

E approvato.

Per evitare una ripetizione, propongo una modifica di carattere formale al titolo del disegno di legge tendente a sostituire, all'inizio, la parola: « Norme » con la seguente: « Disposizioni ». Il titolo dovrebbe essere pertanto il seguente: « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Non essendovi altre proposte di modifica, se nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: **DOTT. GIOVANNI BERTOLINI**